



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N° 25 del registro delle deliberazioni

Seduta del 15.12.2004

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI BACINO DELLA PUGLIA, STRALCIO "ASSETTO IDROGEOLOGICO" E DELLE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA.

L'anno 2004 addì quindici del mese di dicembre in Valenzano (BA) nella Sala Riunioni dell'Autorità di Bacino della Puglia, si è riunito, in seconda convocazione, il Comitato Istituzionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:


COMPONENTE		Pr.	Ass.
Presidente Regione Puglia	Mario Carrieri (delegato)	x	
Presidente Regione Basilicata	Donato Paolo Salvatore		x
Presidente Regione Campania	Luigi Nocera (delegato)		x
Presidente Provincia di Bari	Laura Marchetti		x
Presidente Provincia di Brindisi	Damiano Franco	x	
Presidente Provincia di Foggia	Pasquale Pellegrino	x	
Presidente Provincia di Lecce	Carmine Caputo	x	
Presidente Provincia di Taranto	Costanzo Carrieri		x
Presidente Provincia di Avellino	Bruno Fierro (delegato)		x
Presidente Provincia di Potenza	Roberto Falotico		x

Partecipa con voto consultivo il Segretario Generale ing. Vittorio LABRIOLA che funge da Segretario.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale, riferisce: Vista la legge regionale n. 19 del 9 dicembre 2002, istitutiva dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB), ed in particolare l'art. 1 in cui si stabilisce l'ambito territoriale di competenza, costituito dai bacini regionali e dal bacino interregionale del fiume Ofanto;

VISTI, gli articoli 17, 19 e 20 della legge 183/1989 contenenti rispettivamente la disciplina relativa alle finalità e ai contenuti del Piano di bacino e alla procedura di adozione e approvazione del medesimo;

VISTO il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione



Campania”, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 giugno 1999, n. 226;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1 del D.L. 180/1998 ai sensi del quale *“le Autorità di bacino di rilievo (...) interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 183/1989 e s.m.i. che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime”*;


VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 1998, recante *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180 ”*;

VISTI gli elaborati del PAI - costituiti da relazione generale, norme di attuazione e elaborati cartografici, approvati dal Comitato Tecnico nella seduta del 10 novembre 2004;

VISTI INOLTRE:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa”* ed in particolare gli articoli 8 e seguenti relativi ai documenti informatici e, più nello specifico, ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 13 gennaio 2004, recante *“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”*;

RITENUTO, sulla base dei provvedimenti normativi sopra richiamati, che il PAI, in quanto redatto in conformità alle regole tecniche previste per la formazione dei documenti informatici, possa essere predisposto, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità;



DATO, INOLTRE, ATTO CHE ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge 183/1989, devono essere individuate le disposizioni del PAI immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 6-bis della legge 183/1989, in attesa dell'approvazione del PAI risulta necessario adottare nuove misure di salvaguardia che avranno efficacia fino all'entrata in vigore della delibera di approvazione del PAI;

DELIBERA

ARTICOLO 1 – E' adottato, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 183/1989, dell'art. 1 del D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998 e dell'art. 1 bis del D.L. n. 279/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 365/2000, nonché dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2002, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico.

ARTICOLO 2 - Il PAI è formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'AdB e protocollato con n. prot. 2861 del 15/12/2004. Alla presente deliberazione è allegata una copia cartacea conforme all'originale.

ARTICOLO 3 – Il PAI si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Relazione illustrativa
3. Norme di attuazione
4. Carta delle aree soggette a rischio idrogeologico in scala 1:25.000
(n. 54 tavole in formato A0)

ARTICOLO 4 – E' dato mandato al Segretario Generale di dare risposta alle singole osservazioni pervenute entro il termine di 75 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione. Il Segretario Generale è tenuto a riferire al Comitato Istituzionale sul compimento di tale attività nella prima seduta utile.



ARTICOLO 5 – Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente delibera, il Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, provvede ad adottare, con propria deliberazione, il Programma Triennale degli Interventi ai sensi dell'art. 21 della legge 183/1989.

ARTICOLO 6 – Ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge n.183/1989, in seguito all'entrata in vigore della delibera di approvazione del PAI, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici di cui all'allegato 1 alla presente delibera, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di attuazione del PAI medesimo: articoli 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, di cui all'allegato 2 alla presente delibera.


ARTICOLO 7 - Fino all'entrata in vigore della delibera di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, a sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge 183/1989, nelle aree di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, e 21 delle Norme tecniche di Attuazione, così come individuate nelle cartografie allegate alla presente deliberazione e ricomprese nel territorio dei Comuni di cui all'allegato n. 1, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'allegato n. 2.

In via transitoria, fino al termine di cui al comma precedente, la realizzazione degli interventi le cui istanze risultano già acquisite dalle Amministrazioni comunali, non è assoggetta alle misure di salvaguardia.

Fino allo stesso termine di cui sopra, all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui all'allegato n. 2, si aggiungono i seguenti comma:

Comma 4 *Nelle aree ad alta pericolosità idraulica (AP) sono altresì permessi i seguenti interventi in relazione a nuove costruzioni consentite in base agli strumenti urbanistici vigenti:*

- a) *La sopraelevazione;*
- b) *Le pertinenze funzionali di fabbricati esistenti;*
- c) *Manufatti non qualificabili come volumi edilizi;*
- d) *Nuove costruzioni nei lotti interclusi;*



- e) *Interventi di edilizia privata realizzati in una fascia di territorio di ampiezza minore o uguale a 50 m, contermine al centro edificato, perimetrato ai sensi dell'art. 18 della L 865/71*
- f) *Grandi interventi di edilizia a carattere residenziale, artigianale e commerciale nel caso in cui un adeguato studio idraulico attesti che la zona non è interessata dalla piena dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni; tale studio è soggetto a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.*

Comma 5 *Solo per gli interventi di cui alla lettera f) è richiesto lo studio di compatibilità idraulico.*


Comma 6 *La realizzazione degli interventi di cui alla lettera f) è subordinata all'esistenza di un Piano di Protezione Civile che tenga conto degli scenari di rischio per cui tali aree risultano perimetrare.*

Comma 7 *In mancanza del Piano di Protezione Civile lo studio di compatibilità idraulica deve essere sottoposto al parere preventivo del Comune che si deve esprimere entro 45 giorni sulla compatibilità dell'insediamento con le proprie attività di primo intervento per le emergenze da eventi naturali. Trascorsi i suddetti 45 giorni senza riscontro, lo studio di compatibilità idraulica si intende favorevolmente accolto.*

ARTICOLO 8 – Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21 riportate nelle cartografie allegate, conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza o a rettifiche di minima entità, sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di modifica completa in tutti gli elementi richiesti.

Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza devono essere promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le proposte di modifiche cartografiche devono essere redatte e presentate all'AdB allegando uno studio di compatibilità idraulica/idrogeologica redatto secondo le direttive 5 e 6 contenute nell'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.



Nelle more che tali direttive siano definite, lo studio di compatibilità idraulica/idrogeologica può essere redatto secondo le "Principali indicazioni metodologiche" di cui all'allegato n. 3.

ARTICOLO 9 – La presente deliberazione sarà notificata nelle forme più opportune agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia e sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Regionali delle Regioni territorialmente interessate.

Alla presente delibera sono allegati:


Allegato n.1 *"Elenco dei Comuni ricadenti nell'AdB Puglia con aree perimetrare"*;

Allegato n.2 *"Articoli 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione"*;

Allegato n. 3 *"Analisi del Rischio Idrogeologico – Principali indicazioni metodologiche"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Vittorio Labriola



IL PRESIDENTE

Dott. Mario Carrieri

